

# FRANCESCO DE BENEDETTO - VALERIO VICO

DOTTORI COMMERCIALISTI ASSOCIATI

Revisori Contabili

## Altri Professionisti Collaboratori

Dott. Massimo Saracini

*Dottore Commercialista –Revisore Contabile*

Dott.ssa Simona Piergiacomi

Gennaio 2018

## SPECIALE La Legge di Bilancio 2018 e le novità del D.Legge Collegato

---

Ai gentili Clienti

Loro sedi

### Oggetto: IL D. LEGGE 148/2017 E LA LEGGE DI BILANCIO 2018 IN SINTESI

Si riporta di seguito una sintesi delle novità fiscali contenute nel:

- **Decreto n. 148/2017**, cosiddetto “**Decreto Collegato**”, convertito con la Legge del 4 dicembre 2017, n. 172, pubblicata sulla G.U. in data **05 dicembre 2017**;
- la legge 27 dicembre 2017, n.205, cosiddetta **Legge di Bilancio 2018**, pubblicata sulla G.U. n. 302, del **29 dicembre 2017**.

Diverse sono le novità introdotte, tra le quali, in particolare, si distinguono: la riapertura dei termini per la rottamazione delle cartelle esattoriali, l'estensione dello Split payment a tutte le società controllate dalla Pubblica Amministrazione, gli incentivi fiscali agli investimenti pubblicitari ed in materia di audiovisivo, la sterilizzazione dell'incremento delle aliquote IVA, la norma sull'equo compenso per i professionisti; la proroga di super e iperammortamenti, la proroga delle detrazioni per ristrutturazioni edilizie, l'introduzione a far data dall'01.01.2019 dell'obbligo della fatturazione elettronica anche tra soggetti privati (diversi dalla pubblica amministrazione).....

Di seguito si riepilogano le principali novità in materia fiscale e agevolativa, contenute nella legge di bilancio 2018 e nel Decreto Collegato.

## INDICE

LE NOVITA' IVA	FONTE
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Sterilizzazione degli aumenti delle aliquote iva per l'anno 2018</li> </ul>	Legge Bil. 2018
<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Fatturazione elettronica</b> obbligatoria <b>dall'01.01.2019</b> anche tra soggetti privati (diversi dalla P.A.);</li> </ul>	Legge Bil. 2018
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Abolizione della <b>scheda carburante</b> dal <b>01.07.2018</b> e obbligo di pagamento tracciato dei rifornimenti</li> </ul>	Legge Bil. 2018
<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Spesometro</b>: opzione per invio semestrale per il 2018 e sanatoria 1° semestre 2017</li> </ul>	D.L. 148/2017
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ampliamento split payment</li> </ul>	D.L. 148/2017
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Sospensione modelli F24 per controllo da parte dell'A.E. e pagamenti da parte della PA</li> </ul>	Legge Bil. 2018
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Sanzioni IVA per errata aliquota in fattura e stampa solo su richiesta dei registri iva</li> </ul>	Legge Bil. 2018
LE NOVITA' PER LE IMPRESE	Fonte
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Proroga <b>super-ammortamento</b>, con riduzione <b>al 30%</b> e esclusione dei veicoli (super-ammortamento invece possibile per gli autocarri)</li> </ul>	Legge Bil. 2018
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Proroga <b>iper-ammortamento</b></li> </ul>	Legge Bil. 2018
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Nuovo credito d'imposta per <b>spese di formazione "industria 4.0"</b>; confermato il <b>"Credito per attività di R&amp;S"</b></li> </ul>	Legge Bil. 2018
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Rifinanziamento della Sabatini ter</li> </ul>	Legge Bil. 2018
<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Investimenti pubblicitari</b> e nuovo credito d'imposta</li> </ul>	D.L. 148/2017
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Differimento dell'<b>IRI</b> (tassazione al 24% per gli imprenditori individuali e i soci di soc. di persone, per la quota di reddito reinvestito nell'impresa) <b>al 2018</b></li> </ul>	Legge Bil. 2018
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Differimento degli <b>Isa</b> (Indicatori sintetici di affidabilità che andranno sostituire gli Studi di settore) <b>al 2018</b></li> </ul>	Legge Bil. 2018
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Introduzione dell'imposta sulle transazioni digitali ("<b>Web Tax</b>")</li> </ul>	Legge Bil. 2018
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Deduzione interessi passivi soggetti Ires</li> </ul>	Legge Bil. 2018
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Detassazione degli utili provenienti da soggetti a fiscalità privilegiata</li> </ul>	Legge Bil. 2018
PROROGHE E ALTRE NOVITA' FISCALI	
<ul style="list-style-type: none"> <li>• La nuova "<b>rottamazione</b>" delle cartelle esattoriali: <ul style="list-style-type: none"> <li>- emesse <b>dall'01.01.2000 al 31.12.2016</b>;</li> <li>- emesse <b>dall'01.01.2017 al 30.09.2017</b></li> </ul> </li> </ul>	D.L. 148/2017
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Riapertura dei termini per la <b>rivalutazione delle partecipazioni e dei terreni</b> posseduti dalle persone fisiche <b>all'01.01.2018</b></li> </ul>	Legge Bil. 2018
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Detrazioni per interventi sugli immobili: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Proroga detrazioni fiscali per interventi di <b>ristrutturazione edilizia, riqualificazione energetica, antisismica e acquisto mobili</b> ;</li> <li>- <b>nuovo bonus "verde"</b> (per spese per giardini e terrazzi)</li> <li>- <b>nuovo bonus "sisma-energia"</b></li> </ul> </li> </ul>	Legge Bil. 2018
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Proroga della <b>cedolare secca al 10%</b> per i contratti di locazione a canone concordato</li> </ul>	Legge Bil. 2018

<ul style="list-style-type: none"> <li>Nuova tassazione al <b>26% per dividendi e capital gain da partecipazioni “qualificate”</b></li> </ul>	<b>Legge Bil. 2018</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>Nuove <b>detrazioni d’imposta ai fini Irpef:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>per studenti fuori sede;</li> <li>per polizze calamità naturale;</li> <li>per abbonamenti trasporto pubblico, per contributi versati a società di mutuo soccorso</li> </ul> </li> </ul>	<b>Legge Bil. 2018</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li><b>Nuovo calendario fiscale dal 2018:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Nuova scadenza al <b>31.10 per l’invio dei Modelli Redditi, modelli 770 e e CU (non collegate al 730 precompilato);</b></li> <li>Nuove scadenze per Modello 730</li> </ul> </li> </ul>	<b>Legge Bil. 2018</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li><b>Pagamento tracciato delle buste paga dal 01.07.2018</b></li> </ul>	<b>Legge Bil. 2018</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li><b>Elevata da 20.000€ a 50.000€ la soglia per la mediazione tributaria</b></li> </ul>	<b>Legge Bil. 2018</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li><b>Equo-compenso per i liberi professionisti</b></li> </ul>	<b>D.L. 148/2017</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li><b>Modifiche alla disciplina dell’imposta di registro</b></li> </ul>	<b>Legge Bil. 2018</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li><b>Tasso legale al 0,3% dall’01/01/2018</b></li> </ul>	
<b>LA NUOVA NOZIONE DI “STABILE ORGANIZZAZIONE”</b>	<b>Legge Bil. 2018</b>
<b>IL NUOVO “MINI-SCUDO FISCALE” PER I SOGGETTI EX AIRE E TRANSFRONTALIERI</b>	<b>D.L. 148/2017</b>
<b>LE NOVITA’ PER LE SOCIETA’ SPORTIVE</b>	<b>Legge Bil. 2018</b>
<b>LE NOVITA’ NEL SETTORE LAVORO:</b>	<b>Legge Bil. 2018</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li><b>Decontribuzione per le Nuove assunzioni</b></li> </ul>	

Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento.  
Cordiali saluti.

*firma*

## LE NOVITA' IVA

### Sterilizzazione degli aumenti delle aliquote IVA per l'anno 2018

Sono confermate per l'anno 2018:

- l'aliquota IVA ordinaria in misura pari al 22%;
- l'aliquota IVA ridotta in misura pari al 10%.

Fatta salva l'adozione di provvedimenti normativi che assicurino, in tutto o in parte, gli stessi effetti positivi sui saldi di finanza pubblica, si prevede l'innalzamento dell'aliquota IVA ordinaria:

- al 24,2%, a decorrere dall'1.1.2019;
- al 24,9%, a decorrere dall'1.1.2020;
- al 25%, a decorrere dall'1.1.2021.

L'incremento previsto per l'aliquota IVA ridotta del 10% è invece pari:

- all'11,5%, a decorrere dall'1.1.2019;
- al 13%, a decorrere dall'1.1.2020.

Si sterilizza, per l'anno 2019, l'aumento previsto con riguardo all'aliquota dell'accisa:

- sulla benzina;
- sulla benzina con piombo;
- sul gasolio usato come carburante.

Si prevede un incremento delle predette aliquote in misura tale da determinare entrate nette non inferiori a 350 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020.

### Fatturazione obbligatoria dall' 01.01.2019 anche tra soggetti privati (diversi dalle P.A.)

Viene prevista l'estensione dell'obbligo di fatturazione elettronica.

#### **Decorrenza**

Il nuovo obbligo è introdotto:

- per le fatture emesse **a partire dall'1.1.2019**;
- in via anticipata, **dall'1.7.2018**, per le fatture relative alle cessioni di benzina e gasolio utilizzate come **carburanti**, nonché alle prestazioni rese da subappaltatori e subcontraenti nell'ambito di contratti di appalto di lavori, servizi e forniture stipulati **con Pubbliche Amministrazioni**.

#### **Ambito applicativo**

L'obbligo di fatturazione elettronica si applica alle cessioni di beni e alle prestazioni di servizi effettuate tra soggetti residenti, stabiliti o identificati in Italia, indipendentemente dalla circostanza che il destinatario della fattura sia un soggetto passivo IVA ovvero un privato consumatore.

#### **Soggetti esonerati**

Sono esonerati dall'obbligo in esame i soggetti che si avvalgono del:

- regime di vantaggio per l'imprenditoria giovanile ex art. 27 co. 1 e 2 del DL 98/2011;
- regime forfetario ex art. 1 co. 54 - 89 della L. 190/2014.

### **Modalità di trasmissione**

Le fatture elettroniche dovranno essere trasmesse mediante il Sistema di Interscambio, utilizzando il formato di cui all'Allegato A del DM 3.4.2013 n. 55.

Il soggetto emittente potrà:

- operare direttamente sul Sistema;
- avvalersi di intermediari per la trasmissione, previo accordo tra le parti.

Se la fattura elettronica è emessa nei confronti di privati, essa viene resa disponibile al destinatario mediante i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate, anche se una copia elettronica o analogica del documento viene fornita direttamente da parte del soggetto emittente.

### **Abolizione della comunicazione dati fatture**

Con l'introduzione del nuovo obbligo generalizzato di fatturazione elettronica, dall'1.1.2019, viene prevista: l'abrogazione dell'art. 21 del DL 78/2010, che prevede l'obbligo di comunicazione dei dati delle fatture; la sostituzione dell'art. 1 co. 3 del DLgs. 127/2015, che ha istituito il regime opzionale di comunicazione dei dati delle fatture.

### **Regime sanzionatorio**

Se la fattura viene emessa in un formato diverso da quello previsto, essa si considera non emessa e si applicano le sanzioni di cui all'art. 6 del DLgs. 471/97 (fra il 90% e il 180% dell'imposta non correttamente documentata).

Inoltre, per non incorrere nella sanzione di cui all'art. 6 co. 8 del DLgs. 471/97 (pari al 100% dell'imposta, con un minimo di 250,00 euro), il cessionario o committente che avrà operato la detrazione dell'IVA dovrà adempiere agli obblighi documentali previsti dal medesimo co. 8, avvalendosi del Sistema di interscambio.

## **Abolizione della Scheda Carburante dal 01.07.2018 e obbligo di pagamento tracciato dei rifornimenti**

### **Acquisti di carburanti - Certificazione dell'operazione - Condizioni per la detraibilità dell'IVA e la deducibilità del costo**

La legge di bilancio 2018 prevede l'introduzione di specifiche misure di contrasto all'evasione fiscale nel settore dei carburanti, a partire **dall'1.7.2018**.

### **Fatturazione elettronica per le cessioni di benzina e gasolio**

A decorrere dall'1.7.2018, viene previsto l'obbligo di emettere fattura in formato elettronico per le cessioni di benzina e gasolio destinati ad essere utilizzati come carburanti.

L'obbligo riguarda le cessioni effettuate nei confronti di soggetti passivi IVA. A tal fine, viene modificato l'art. 22 co. 3 del DPR 633/72, prevedendo che gli acquisti di carburanti presso impianti stradali di distribuzione debbano essere documentati mediante fattura elettronica ove effettuati da parte di soggetti passivi IVA.

Viene altresì modificato l'art. 2 co. 1 lett. b) del DPR 696/96, per circoscrivere l'esonero dall'obbligo di certificazione dei corrispettivi alle sole cessioni di carburanti e lubrificanti effettuate nei confronti di soggetti che operano in qualità di privati.

### **Obbligo di trasmissione telematica dei corrispettivi**

A decorrere dall'1.7.2018, i dati dei corrispettivi relativi alle cessioni di benzina e gasolio utilizzati come carburanti per motori devono essere memorizzati in via elettronica e trasmessi telematicamente all'Agenzia delle Entrate.

L'obbligo concerne le cessioni effettuate nei confronti di privati consumatori in quanto, ai sensi del modificato art. 22 co. 3 del DPR 633/72, le cessioni nei confronti di soggetti passivi IVA devono essere documentate mediante fattura elettronica.

Le modalità di attuazione del nuovo obbligo saranno definite con provvedimento dell'Agenzia delle Entrate.

### **Abolizione della scheda carburante**

In ragione dell'introduzione dell'obbligo di fatturazione elettronica per le cessioni di carburanti, a decorrere

**dall'1.7.2018 viene abolita la scheda carburante di cui al DPR 444/97.**

#### ***Detraibilità dell'IVA sull'acquisto di carburanti***

Viene modificato l'art. 19-*bis*1 co. 1 lett. d) del DPR 633/72, subordinando l'esercizio della detrazione IVA assoluta sull'acquisto e l'importazione di carburanti e lubrificanti alla circostanza che **il relativo pagamento sia avvenuto mediante carte di credito, carte di debito (bancomat) o carte prepagate** emesse da operatori finanziari soggetti all'obbligo di comunicazione all'Anagrafe tributaria previsto dall'art. 7 co. 6 del DPR 605/73, o con altro mezzo ritenuto parimenti idoneo individuato con provvedimento dell'Agenzia delle Entrate.

#### ***Deducibilità del costo del carburante***

Analogamente, ai sensi del nuovo co. 1-*bis* dell'art. 164 del TUIR, le spese per carburante per autotrazione sono deducibili se effettuate **esclusivamente mediante carte di credito, carte di debito (bancomat) o carte prepagate** emesse da operatori finanziari soggetti al suddetto obbligo di comunicazione all'Anagrafe tributaria.

### **SPESOMETRO: opzione per invio semestrale per il 2018 e sanatoria 1° semestre 2017**

Di regola l'invio telematico dei dati delle fatture Iva emesse e ricevute è trimestrale. Tuttavia il contribuente **può optare** per l'invio semestrale. È autorizzato anche l'invio del solo documento riepilogativo, in luogo dell'invio dei dati delle fatture emesse e ricevute se di importo inferiore a € 300. Sono esonerati dalla comunicazione dei dati le Amministrazioni pubbliche con riferimento ai dati delle fatture emesse nei confronti dei consumatori finali e gli agricoltori esonerati (art. 34, co. 6, D.P.R. 633/1972 ) situati nelle zone montane.

**Non sono previste sanzioni** per gli errori commessi nell'invio dei dati delle fatture effettuato per il **primo semestre 2017**, nel caso in cui i dati esatti siano trasmessi entro il **28.2.2018**.

### **Ampliamento Split Payment**

A decorrere dal 1° Gennaio 2018, oltre ai soggetti già interessati, il meccanismo della scissione dei pagamenti dell'Iva sull'acquisto di beni e servizi (c.d. Split Payment), viene esteso ai seguenti soggetti:

- Enti pubblici economici nazionali, regionali e locali (comprese le aziende speciali e le aziende pubbliche di servizi alla persona);
- fondazioni partecipate da amministrazioni pubbliche per una percentuale complessiva del fondo di dotazione non inferiori al 70%;
- società controllate direttamente o indirettamente (ai sensi dell'articolo 2359 del cod. civ.) da qualsiasi tipo di amministrazione pubblica e società partecipate per una quota non inferiore al 70% da qualsiasi amministrazione pubblica o società assoggettata allo split payment.

Le modifiche introdotte hanno, quindi, lo scopo di estendere ancora di più l'ambito applicativo delle disposizioni in materia di split payment rispetto al più recente ampliamento di platea operato dal D.L. 50/2017.

Si rammenta in proposito che, dopo l'ampliamento di cui al suddetto articolo 1 del D.L. 50/2017, si sono succeduti due decreti di attuazione del MEF rispettivamente del 27 giugno 2017 e del 13 luglio 2017 che hanno provveduto a definire i soggetti interessati dal meccanismo. **Si specifica che per individuare le pubbliche amministrazioni e le società coinvolte dai nuovi obblighi devono essere consultati gli appositi elenchi pubblicati sul sito del Ministero costantemente "aggiornati"**. L'elenco definitivo, emanato con decreto entro il 15 novembre di ciascun anno, avrà effetti a partire dall'anno successivo.

Per le società che ricadono nel controllo di soggetti in split payment o per le società inserite nell'indice FTSE MIB in corso d'anno entro il 30 settembre, la disciplina dello split payment sarà applicabile solo nell'ambito delle operazioni per le quali è emessa fattura a partire dal 1° gennaio dell'anno successivo. E' inoltre previsto che con un apposito decreto da emanarsi entro 45 giorni dall'entrata in vigore del decreto, siano stabilite le modalità di attuazione delle norme in esame.

Le disposizioni in esame hanno effetto dal 01/01/2018 e si applicano alle operazioni per le quali è emessa fattura a partire da tale data.

## **Sospensione modelli F24 per controllo da parte dell'A.E. e pagamenti da parte della PA**

Viene previsto che l'Agenzia delle Entrate possa sospendere, per 30 giorni, l'esecuzione del modello F24 per verificare se sussistono profili di rischio in relazione alle compensazioni.

Ove, all'esito del controllo, il credito risulti correttamente utilizzato, il pagamento si dà per eseguito, fatto che comunque si verifica con lo spirare dei 30 giorni dalla delega in assenza di blocco.

Le modalità di attuazione della norma saranno disciplinate da un provvedimento dell'Agenzia delle Entrate.

Le Pubbliche Amministrazioni e le società a totale partecipazione pubblica, **prima di procedere al pagamento di somme di importo superiore a 10.000,00 euro**, inoltrano in via telematica una richiesta all'Agenzia delle Entrate-Riscossione al fine di verificare se il beneficiario del pagamento risulta moroso in relazione ad una o più cartelle di pagamento, **per un importo complessivo di almeno 10.000,00 euro**.

Il menzionato limite viene abbassato a **5.000,00 euro**.

Nell'ambito della suddetta procedura, la Pubblica Amministrazione, se riceve apposita comunicazione dall'Agente della Riscossione, sospende il pagamento delle somme:

fino a concorrenza dell'ammontare del debito iscritto a ruolo;

per i 30 giorni successivi a quello della comunicazione stessa.

Decorsi i 30 giorni senza che l'Agente della Riscossione abbia notificato l'ordine di pagamento, la Pubblica Amministrazione provvede al versamento delle somme dovute al proprio creditore. Detto termine di 30 giorni viene innalzato a 60 giorni.

### **Decorrenza**

Le suddette novità operano **dall'1.3.2018**.

## **Regime sanzionatorio IVA**

Viene disciplinata, sul versante sanzionatorio, la fattispecie in cui il cedente/ prestatore, per errore, addebiti al cessionario/committente un'IVA superiore a quella dovuta.

Potrebbe essere l'ipotesi in cui, anziché fatturare con aliquota del 10%, per sbaglio si addebiti un'IVA del 22%.

Nel sistema antecedente alla legge di bilancio 2018, al cessionario/committente veniva negata la detrazione della maggiore IVA addebitata per errore. Inoltre veniva irrogata una sanzione pari al 90% dell'imposta, oltre, in certe ipotesi, alla sanzione da dichiarazione infedele dal 90% al 180% dell'imposta (le due sanzioni venivano tuttavia unificate in ragione del cumulo giuridico).

Ora, da un lato, la detrazione viene comunque riconosciuta se l'imposta è stata assolta dalla controparte, dall'altro, viene irrogata una sola sanzione fissa, che può variare da 250,00 a 10.000,00 euro.

## **Registri Iva - Stampa (art. 19-octies)**

la tenuta dei registri Iva con sistemi elettronici è considerata regolare, in assenza della loro trascrizione su supporti cartacei nei termini di legge, se in sede di accesso, ispezione o verifica i registri risultano aggiornati e vengono stampati a richiesta dei verificatori (nuovo art. 7, co. 4-quater, D.L. 357/1994, conv. con modif. dalla L. 489/1994).

## LE NOVITA' PER LE IMPRESE

### Proroga Super-Ammortamento, con riduzione al 30% ed esclusione dei veicoli

Viene prorogata al 2018 la possibilità di beneficiare dei c.d. "super-ammortamenti", per l'acquisto di beni strumentali nuovi, con alcune modifiche.

In particolare, i super-ammortamenti sono prorogati in relazione agli investimenti agevolabili effettuati **dall'1.1.2018 al 31.12.2018**, ovvero entro il 30.6.2019 a condizione che entro il 31.12.2018:

- l'ordine risulti accettato dal venditore;
- sia effettuato il pagamento di acconti in misura pari ad almeno **il 20%** del costo di acquisizione.

Tuttavia, nella nuova versione dell'agevolazione:

- **la maggiorazione è del 30% (invece del 40%);**
- sono esclusi tutti i veicoli di cui all'art 164 del TUIR **(sono invece compresi gli autocarri)**

### Proroga Iper-Ammortamento

La maggiorazione **del 150%** di cui all'art. 1 co. 9 della L. 232/2016 (c.d. "iper-ammortamenti") viene prorogata in relazione agli investimenti effettuati **entro il 31.12.2018**, ovvero entro il 31.12.2019 a condizione che entro il 31.12.2018:

- l'ordine risulti accettato dal venditore;
- sia effettuato il pagamento di acconti in misura pari ad almeno il 20% del costo di acquisizione.

### Maggiorazione del 40% relativa ai beni immateriali

È prorogata per lo stesso periodo anche la correlata maggiorazione del 40% per gli investimenti in beni immateriali.

Inoltre, viene ampliato l'ambito di applicazione di tale maggiorazione, aggiungendo le seguenti voci:

- sistemi di gestione della supply chain finalizzata al drop shipping nell'e-commerce;
- software e servizi digitali per la fruizione immersiva, interattiva e partecipativa, ricostruzioni 3D, realtà aumentata;
- software, piattaforme e applicazioni per la gestione e il coordinamento della logistica con elevate caratteristiche di integrazione delle attività di servizio (comunicazione intra-fabbrica, fabbrica-campo con integrazione telematica dei dispositivi on-field e dei dispositivi mobili, rilevazione telematica di prestazioni e guasti dei dispositivi on-field).

### Sostituzione di un bene agevolato con l'iper-ammortamento

Viene integrata la disciplina originaria dell'iper-ammortamento, consentendo, nel rispetto di determinate condizioni, la sostituzione di un bene agevolato senza perdere la maggiorazione.

### Credito d'imposta per la formazione 4.0

Viene previsto, per il 2018, un credito d'imposta per le imprese che effettuano spese di formazione 4.0.

#### Ambito oggettivo

Sono ammissibili al credito d'imposta solo le spese in attività di formazione svolte per acquisire e consolidare le conoscenze delle tecnologie previste dal piano nazionale "Industria 4.0".

Tali attività devono essere applicate negli specifici ambiti elencati nell'Allegato A alla legge di bilancio 2018.

Le attività di formazione devono, inoltre, essere pattuite attraverso contratti collettivi aziendali o territoriali.

#### Misura dell'agevolazione

Il credito d'imposta è:

- pari al 40% delle spese relative al solo costo aziendale del personale dipendente per il periodo in cui

è occupato nelle suddette attività di formazione;

- riconosciuto fino ad un importo massimo annuale di 300.000,00 euro per ciascun beneficiario.

### **Disposizioni attuative**

Con apposito decreto interministeriale saranno definite le disposizioni attuative dell'agevolazione.

### **Rifinanziamento della Sabatini ter**

Viene rifinanziata la misura di cui all'art. 2 del DL 69/2013 (c.d. "nuova Sabatini"), per complessivi 330 milioni di euro nel periodo 2018-2023.

Inoltre, il termine per la concessione dei finanziamenti di cui all'art. 1 co. 52 della L. 232/2016 è prorogato dal **31.12.2018** fino alla data dell'avvenuto esaurimento delle risorse disponibili, da comunicarsi con avviso pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale.

### **Investimenti pubblicitari e nuovo credito d'imposta**

**Bonus pubblicità:** viene **introdotto un** credito d'imposta per gli investimenti in campagne pubblicitarie (cd. **bonus pubblicità**), esteso anche agli enti non commerciali.

L'agevolazione è così riassumibile:

- Gli investimenti pubblicitari agevolabili sono quelli effettuati sulla **radio-tv e sulla stampa (quotidiani e periodici, anche on line)**. Non sono considerati agevolabili gli investimenti che hanno per oggetto **televendite**, servizi di pronostici, ecc.. Inoltre, il quantum agevolabile è rappresentato dal **costo di acquisto dello spazio pubblicitario al netto delle spese accessorie**, dei costi di intermediazione, ed ogni altra spesa connessa o comunque funzionale all'investimento.
- Il credito d'imposta è pari al **75%** (aumentato al **90%** per le **micro imprese**, le **piccole e medie imprese**, e per le **start up innovative**) **dell'incremento degli investimenti pubblicitari** effettuati sui mezzi identificati dalla norma, **rispetto all'anno precedente**, ed a condizione che tale incremento sia **almeno pari all'1%**.
- Il credito d'imposta liquidato potrà tuttavia essere inferiore a quello domandato, qual'ora l'ammontare totale delle richieste effettuate superi quello delle **risorse stanziato**. Poiché le risorse disponibili sono distintamente previste per gli **investimenti sulla stampa** e per quelli **radio televisivi**, in caso di esubero delle richieste, è quindi possibile che la porzione di agevolazione riconosciuta allo stesso richiedente sia differente per le due tipologie di investimento.
- Per il **primo periodo di applicazione** dell'agevolazione, ossia dal 24 giugno al 31 dicembre 2017, gli investimenti premiati **sono solo quelli effettuati sulla stampa**, inclusa la versione **on line** per effetto delle novità apportate dal D.L. 148/2017 (comparati col medesimo periodo dell'anno 2016)
- Dal punto di vista della **competenza temporale** della spesa, ai fini del computo dell'agevolazione, si applicano i criteri di cui all'art.109 del Tuir; **l'effettività della spesa** deve poi risultare da un'apposita **attestazione** rilasciata dai soggetti titolati al rilascio del visto di conformità, oppure da un **revisore legale dei conti**.
- Il credito di imposta **non è cumulabile** con alcuna altra agevolazione nazionale o comunitaria avente per oggetto la medesima spesa; esso è poi **utilizzabile in compensazione** tramite Mod.F24.
- Ai fini della rilevazione contabile nel bilancio di esercizio, poiché il credito d'imposta ha natura di **contributo in conto esercizio**, esso sarà correlato alla corretta rilevazione per competenza della spesa pubblicitaria a cui afferisce. Poiché detta spesa sarà rilevata come **costo di periodo**, allo stesso modo il credito di imposta dovrà essere rilevato nel bilancio d'esercizio come contributo seguendo la **stessa modalità di rilevazione contabile per competenza** adottata per la spesa a cui afferisce
- **Per usufruire del credito d'imposta andrà presentata apposita domanda a partire dal 01/03/2018**

## **Differimento dell'IRI al 2018**

Viene differita, **all'1.1.2018**, la decorrenza delle disposizioni relative al regime dell'Imposta sul Reddito d'Impresa (c.d. IRI), la cui applicazione era prevista, in origine, a partire dall'1.1.2017.

## **Differimento degli ISA al 2018**

Gli indici sintetici di affidabilità fiscale (c.d. "ISA") si applicano a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31.12.2018 (modello REDDITI 2019), al fine di assicurare a tutti i contribuenti un uniforme trattamento fiscale e di semplificare gli adempimenti dei contribuenti e degli intermediari.

**Ciò comporta che, per il periodo d'imposta 2017 (modello REDDITI 2018), continueranno a trovare esclusiva applicazione gli studi di settore e i parametri contabili.**

## **Introduzione dell'imposta sulle transazioni digitali (c.d. web tax)**

Viene introdotta la nuova imposta sulle transazioni digitali (c.d. *web tax*), che grava nella misura del **3%** sulle "prestazioni di servizi effettuate tramite mezzi elettronici".

### **Ambito soggettivo**

L'imposta si applica nei confronti dei soggetti, residenti o non residenti, che effettuano prestazioni tramite mezzi elettronici in numero eccedente le 3.000 unità nell'anno solare. Essa si applica solo nel momento in cui la prestazione è resa nei confronti di:

- un sostituto d'imposta residente di cui all'art. 23 co. 1 del DPR 600/73;
- una stabile organizzazione italiana di un soggetto non residente.

Sono, quindi, escluse dall'ambito applicativo del nuovo tributo le prestazioni effettuate nei confronti di "privati".

Non sono, inoltre, soggette all'imposta le prestazioni rese nei confronti dei soggetti in regime forfetario (art. 1 co. 54 della L. 190/2014) o in regime di vantaggio per l'imprenditoria giovanile (art. 27 del DL 98/2011).

### **Prestazioni assoggettate all'imposta**

L'individuazione delle prestazioni di servizi assoggettate alla *web tax* è demandata ad un decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze, da emanare entro il 30.4.2018. È però previsto, in linea generale, che si **considerano servizi prestati tramite mezzi elettronici quelli "forniti attraverso internet o una rete elettronica e la cui natura rende la prestazione essenzialmente automatizzata, corredata da un intervento umano minimo e impossibile da garantire in assenza della tecnologia dell'informazione".**

### **Aliquota e base imponibile**

L'imposta è dovuta nella misura del 3% del valore della singola transazione, intendendosi per tale il corrispettivo, al netto dell'IVA.

### **Modalità di prelievo**

L'imposta è prelevata, all'atto del pagamento del corrispettivo, dal soggetto committente. Essa è versata all'Erario dal committente stesso entro il giorno 16 del mese successivo.

### **Decorrenza**

L'imposta si applica dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello di pubblicazione sulla *G.U.* del DM finalizzato ad individuare le prestazioni su cui essa graverà.

Considerando che il termine per l'approvazione di tale provvedimento è fissato al 30.4.2018, la nuova imposta non si applicherà, quindi, prima dell'1.1.2019.

### **Tax free shopping - Rinvio dell'obbligo di fatturazione elettronica**

Viene modificato l'art. 4-*bis* del DL 193/2016, rinviando dall'1.1.2018 all'1.9.2018 l'introduzione dell'obbligo di fatturazione elettronica nell'ambito del c.d. "*tax free shopping*".

Tale previsione è volta ad assicurare la completa digitalizzazione delle procedure di sgravio o rimborso dell'IVA previste per le cessioni di cui all'art. 38-*quater* del DPR 633/72, ossia per le cessioni di beni destinati all'uso personale o familiare di privati non residenti, trasportati fuori dal territorio doganale comunitario entro il terzo mese successivo all'effettuazione dell'operazione.

## **Deduzione interessi passivi soggetti IRES**

Dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31.12.2016 (2017, per i soggetti "solari"), occorre escludere, ai fini della determinazione del **Risultato Operativo Lordo** della gestione caratteristica (ROL), i dividendi incassati relativi a partecipazioni detenute in società non residenti che risultino controllate ai sensi dell'art. 2359 co. 1 n. 1) c.c.

## **Detassazione degli utili provenienti da soggetti a fiscalità privilegiata**

Con riferimento ai dividendi percepiti dai soggetti IRES commerciali, la legge di bilancio 2018 ha previsto che gli utili provenienti da soggetti a regime fiscale privilegiato:

- sono esclusi dalla formazione del reddito dell'ente ricevente per il 50% del loro ammontare;
- a condizione che sia dimostrato, anche a seguito di interpello, l'effettivo svolgimento di un'attività industriale o commerciale, come principale attività, nel mercato dello Stato o territorio di insediamento (ex art. 167 co. 5 lett. a) del TUIR).

## **Dividendi provenienti da soggetti a fiscalità privilegiata e maturati prima del 2015**

In materia di dividendi da soggetti residenti in c.d. "paradisi fiscali", è stato previsto che:

- non si considerano provenienti da società a regime fiscale privilegiato gli utili percepiti a partire dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31.12.2014 e maturati in periodi di imposta precedenti, nei quali la società era residente in Stati non inclusi nel DM 21.11.2001;
- non sono integralmente imponibili gli utili maturati nei periodi di imposta successivi al 31.12.2014 in Stati o territori non a regime fiscale privilegiato e, in seguito, percepiti in periodi di imposta in cui risultino integrate le condizioni per l'individuazione di uno Stato a fiscalità privilegiata di cui all'art. 167 co. 4 del TUIR.

## **Deducibilità integrale IRAP del costo dei lavoratori stagionali per il 2018**

In via transitoria per il 2018, viene disposta, ai fini IRAP, la deducibilità integrale (anziché in misura pari al 70%) del costo dei lavoratori stagionali.

### ***Soggetti beneficiari***

Possono beneficiare della deduzione i soggetti che determinano la base imponibile ai sensi degli artt. 5 - 9 del DLgs. 446/97, vale a dire:

- imprese (incluse banche, altre società finanziarie e assicurazioni);
- titolari di reddito di lavoro autonomo (esercenti arti e professioni in forma individuale o associata);
- soggetti operanti nel settore agricolo (ove ancora soggetti al tributo).

### ***Lavoratori agevolati***

In assenza di ulteriori specificazioni, si ritiene che attribuiscano il diritto a fruire della deduzione:

- sia il personale assunto temporaneamente per lo svolgimento delle attività a carattere stagionale di cui al DPR 7.10.63 n. 1525;
- sia il personale assunto temporaneamente per lo svolgimento delle attività definite stagionali dagli avvisi comuni e dai contratti collettivi nazionali stipulati dalle organizzazioni dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative.

### ***Numero minimo di giorni di impiego***

Il lavoratore deve risultare impiegato per almeno 120 giorni per due periodi d'imposta.

La deduzione spetta a decorrere dal secondo contratto stipulato con lo stesso datore di lavoro nell'arco temporale di 2 anni a partire dalla data di cessazione del precedente contratto.

## PROROGHE E ALTRE NOVITA' FISCALI

### La Nuova "Rottamazione" delle cartelle esattoriali:

Con riferimento alla definizione agevolata delle somme iscritte nei carichi affidati all'Agente della riscossione **dal 2000 al 2016**, sono prorogati **al 7.12.2017** i termini di versamento delle **rate** in scadenza nei mesi di **luglio e settembre**. E' anche posticipato **a luglio 2018** il termine di versamento della **rata** in scadenza ad **aprile 2018**.

La possibilità della suddetta definizione è introdotta per i carichi per i quali **non** è stata presentata la **domanda di definizione**. In tal caso la domanda di adesione va presentata **entro il 15.5.2018**.

È inoltre **confermata** l'estensione dell'ambito di applicazione della definizione agevolata ai carichi affidati all'Agente della riscossione **dall'1.1 al 30.9.2017**, con presentazione della relativa **domanda di adesione entro il 15.5.2018**.

In sede di conversione è stata disposta la possibilità dell'**estensione** della **definizione agevolata (vale a dire l'esclusione delle sanzioni) anche** alle somme riferite ad entrate (anche tributarie) di **Regioni, Province, Città metropolitane e Comuni, non riscosse** a seguito di provvedimenti di **ingiunzione fiscale, notificati entro il 16.10.2017** da parte dell'ente o del Concessionario cui è affidata la riscossione.

### Riapertura dei termini per la rivalutazione delle partecipazioni non quotate e dei terreni

Viene riaperta la rivalutazione delle partecipazioni non quotate e dei terreni detenuti al di fuori del regime di impresa.

Sarà quindi consentito a persone fisiche, società semplici, enti non commerciali e soggetti non residenti privi di stabile organizzazione in Italia di **rivalutare il costo o valore di acquisto delle partecipazioni non quotate e dei terreni (agricoli ed edificabili) posseduti alla data dell'1.1.2018**, al di fuori del regime d'impresa, affrancando in tutto o in parte le plusvalenze conseguite, ai sensi dell'art. 67 co. 1 lettere da a) a c-bis) del TUIR, allorché le partecipazioni o i terreni vengano ceduti a titolo oneroso.

Si tratta della facoltà di assumere, in luogo del costo o valore di acquisto, il valore di perizia delle partecipazioni non quotate o dei terreni, mediante l'assolvimento di un'imposta sostitutiva su tale valore.

A tal fine, occorrerà che entro il **30.6.2018**:

- un professionista abilitato (es. dottore commercialista, geometra, ingegnere, ecc.) rediga e asseveri **la perizia di stima della partecipazione o del terreno**;
- il contribuente interessato versi l'imposta sostitutiva per l'intero suo ammontare, ovvero, in caso di rateizzazione, limitatamente alla prima delle tre rate annuali di pari importo (le rate successive scadono il 30.6.2019 e il 30.6.2020, con applicazione degli interessi del 3%).

#### **Imposta sostitutiva con aliquota unica dell'8%**

L'imposta sostitutiva si applica **con l'aliquota unica dell'8%**, sia in caso di rivalutazione di partecipazioni non quotate (qualificate e non qualificate), che dei terreni (agricoli o edificabili).

### Detrazioni per interventi sugli immobili

#### **1) Interventi di recupero del patrimonio edilizio - Proroga della detrazione**

È prorogata alle spese sostenute fino al **31.12.2018** la **detrazione IRPEF del 50%** prevista per gli interventi volti al recupero del patrimonio edilizio di cui all'art. 16-bis co. 1 del TUIR, nel limite massimo di spesa di **96.000,00 euro** per unità immobiliare.

Rimangono ferme le ulteriori disposizioni contenute nel suddetto art. 16-bis.

#### **2) Interventi di riqualificazione energetica degli edifici - Proroga detrazione e modifica delle aliquote**

La detrazione IRPEF/IRES prevista per talune tipologie di interventi volti alla riqualificazione energetica

degli edifici esistenti è prorogata, in generale nella **misura del 65%**, alle spese sostenute fino al **31.12.2018**.

#### **Aliquota ridotta al 50% per finestre e schermature solari**

Per le spese sostenute dall'1.1.2018, la detrazione IRPEF/IRES spetta nella **misura del 50%** per gli interventi di acquisto e posa in opera di:

- finestre comprensive di infissi;
- schermature solari (si ricorda che si intendono tali quelle di cui all'Allegato M al DLgs. 311/2006).

#### **Aliquote rimodulate per gli impianti di climatizzazione invernale**

Per le spese sostenute dall'1.1.2018, la detrazione IRPEF/IRES spetta:

- nella **misura del 50%** per gli interventi di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione con efficienza almeno pari alla classe A di prodotto prevista dal regolamento della Commissione UE 18.2.2013 n. 811;
- nella **misura del 65%** per gli interventi di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con:
  1. impianti dotati di caldaie a condensazione di efficienza almeno pari alla classe A di prodotto prevista dal regolamento della Commissione UE 18.2.2013 n. 811, e contestuale installazione di sistemi di termoregolazione evoluti, appartenenti alle classi V, VI oppure VIII della comunicazione della Commissione 2014/C 207/02;
  2. con impianti dotati di apparecchi ibridi, costituiti da pompa di calore integrata con caldaia a condensazione, assemblati in fabbrica ed espressamente concepiti dal fabbricante per funzionare in abbinamento tra loro;
  3. nella **misura del 65%** per le spese sostenute per l'acquisto e la posa in opera di generatori d'aria calda a condensazione.

Sono esclusi dall'agevolazione gli interventi di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione con efficienza inferiore alla classe A di prodotto.

#### **Impianti di climatizzazione invernale alimentati da biomasse combustibili**

Sostituendo il co. 2-bis dell'art. 14 del DL 63/2013, viene stabilito che si applica la detrazione nella misura del 50%:

- per le spese sostenute nell'anno 2018 per l'acquisto e la posa in opera di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di generatori di calore alimentati da biomasse combustibili;
- fino a un valore massimo della detrazione di 30.000,00 euro.

#### **Acquisto e posa di micro-cogeneratori**

La detrazione IRPEF/IRES, nella misura del 65%, si applica alle spese documentate e rimaste a carico del contribuente:

- per l'acquisto e la posa in opera di micro-cogeneratori in sostituzione di impianti esistenti;
- sostenute dall'1.1.2018 al 31.12.2018;

fino ad un valore massimo della detrazione di 100.000,00 euro.

Per poter fruire della detrazione i suddetti interventi devono poter ottenere un risparmio di energia primaria (PES) pari almeno al 20%.

#### **Ampliamento dei soggetti beneficiari della detrazione**

Le detrazioni previste per gli interventi di riqualificazione energetica spettano anche:

- alle **cooperative di abitazione a proprietà indivisa** per interventi realizzati su immobili dalle stesse posseduti e assegnati in godimento ai propri soci;
- agli **Istituti autonomi per le case popolari (IACP)**, comunque denominati, nonché dagli enti aventi le stesse finalità sociali dei predetti istituti, costituiti nella forma di società che rispondono ai requisiti della legislazione europea in materia di *in house providing* e che siano costituiti e operanti alla data del 31.12.2013, per interventi di efficienza energetica realizzati su immobili, di loro proprietà ovvero gestiti per conto dei Comuni, adibiti ad edilizia residenziale pubblica

#### **Interventi di riqualificazione energetica delle parti comuni di edifici condominiali - Modifica delle**

### **aliquote della detrazione**

La detrazione IRPEF/IRES prevista per gli interventi di riqualificazione energetica si applica, generalmente nella misura del 65%, anche alle spese documentate e rimaste a carico del contribuente:

- per gli interventi relativi a parti comuni degli edifici condominiali di cui agli artt. 1117 e 1117-bis c.c.;
- oppure per gli interventi che interessino tutte le unità immobiliari di cui si compone il singolo condominio (es. rifacimento centrale termica con installazione caldaia a condensazione, coibentazione tetto o cappotti in facciate, ecc.);

sostenute dal 6.6.2013 al 31.12.2021.

### **Riduzioni dell'aliquota per le spese sostenute dall'1.1.2018**

Anche nel caso in cui gli interventi riguardino le parti comuni di edifici condominiali, in alcuni casi la detrazione è ridotta al 50% per le spese sostenute dall'1.1.2018 (si veda quanto sopra indicato).

### **Detrazione per Interventi di riqualificazione energetica delle parti comuni di edifici condominiali che determinano un rilevante risparmio energetico - Limite di spesa**

Nel caso in cui gli interventi di riqualificazione energetica riguardino le parti comuni degli edifici condominiali, per le spese sostenute dall'1.1.2017 al 31.12.2021, la detrazione spetta nella misura:

- del 70%, nel caso in cui tali lavori interessino l'involucro dell'edificio "con un'incidenza superiore al 25% della superficie disperdente lorda dell'edificio medesimo";
- del 75%, se gli interventi sono finalizzati a migliorare la prestazione energetica invernale ed estiva e conseguono almeno la qualità media definita dal DM 26.6.2015.

### **Limite massimo di spesa**

Per i sopraelencati interventi il limite massimo di spesa è pari a 40.000,00 euro, moltiplicato per il numero delle unità immobiliari che compongono l'edificio.

### **Interventi di riqualificazione energetica degli edifici - Cessione della detrazione**

La legge di bilancio 2018 prevede che le detrazioni spettanti per gli interventi di riqualificazione energetica degli edifici possano essere cedute da tutti i contribuenti, anche se gli interventi sono eseguiti sulle singole unità immobiliari.

### **Tipologie di interventi per i quali può essere ceduta la detrazione**

A decorrere dall'1.1.2018, le detrazioni IRPEF/IRES spettanti per gli interventi di riqualificazione energetica degli edifici possono essere cedute:

- sia nel caso di interventi eseguiti sulle parti comuni degli edifici condominiali;
- sia nel caso di interventi eseguiti sulle singole unità immobiliari.

### **Soggetti che possono cedere la detrazione spettante**

La cessione del credito, corrispondente alla detrazione spettante per le spese relative ai predetti interventi, può essere effettuata:

- dai soggetti che non sono tenuti al pagamento dell'IRPEF in quanto si trovano nelle condizioni di cui all'art. 11 co. 2 e all'art. 13 co. 1 lett. a) e co. 5 lett. a) del TUIR (c.d. "incapienti");
- dalla generalità dei soggetti che possono beneficiare della detrazione in questione.

### **Soggetti a cui è possibile cedere la detrazione**

In luogo della detrazione nella propria dichiarazione dei redditi, i contribuenti possono optare per la cessione del corrispondente credito:

- ai fornitori che hanno effettuato gli interventi,
- ovvero ad altri soggetti privati,

con la facoltà di successiva cessione del credito.

Soltanto i "soggetti incapienti" possono cedere la detrazione ad istituti di credito e ad intermediari finanziari.

### **3) Nuova detrazione per lavori antisismici combinati con quelli di riqualificazione energetica sulle**

### **parti comuni degli edifici condominiali**

È prevista una nuova detrazione: nel caso di interventi su parti comuni di edifici condominiali ricadenti nelle zone sismiche 1, 2 e 3, in alternativa alle detrazioni previste rispettivamente dal co. 2-*quater* dell'art. 14 del DL 63/2013 e dal co. 1-*quinquies* dell'art. 16 dello stesso decreto, finalizzati congiuntamente alla riduzione del rischio sismico e alla riqualificazione energetica.

#### **Misura della detrazione**

In tal caso, la detrazione spetta nella misura:

- **dell'80%**, se gli interventi determinano il passaggio ad una classe di rischio inferiore;
- **dell'85%**, se gli interventi determinano il passaggio a due classi di rischio inferiori.

#### **Ripartizione della detrazione**

La detrazione è ripartita in dieci quote annuali di pari importo.

#### **Limite massimo di spesa**

L'agevolazione si applica su un ammontare delle spese non superiore a **136.000,00** euro moltiplicato per il numero delle unità immobiliari di ciascun edificio.

### **4) Detrazione per misure antisismiche e opere di messa in sicurezza statica - Ampliamento dei soggetti beneficiari**

Le detrazioni di cui ai commi da 1-bis a 1-sexies dell'art. 16 del DL 63/2013 spettano anche:

- alle **cooperative di abitazione a proprietà indivisa** per interventi realizzati su immobili dalle stesse posseduti e assegnati in godimento ai propri soci;
- **agli Istituti autonomi per le case popolari (IACP)**, comunque denominati, nonché dagli enti aventi le stesse finalità sociali dei predetti istituti, istituiti nella forma di società che rispondono ai requisiti della legislazione europea in materia di in house providing e che siano costituiti e operanti alla data del 31.12.2013, per interventi di efficienza energetica realizzati su immobili, di loro proprietà ovvero gestiti per conto dei Comuni, adibiti ad edilizia residenziale pubblica.

### **5) Detrazione IRPEF per l'acquisto di mobili ed elettrodomestici (c.d. "bonus mobili") – Proroga**

Viene prorogata alle spese sostenute nell'anno 2018 la detrazione IRPEF per l'acquisto di mobili ed elettrodomestici (c.d. "bonus mobili"), previsto dal co. 2 dell'art. 16 del DL 63/2013.

Per beneficiare dell'agevolazione per le spese **sostenute nell'anno 2018**, tuttavia, gli interventi di recupero del patrimonio edilizio devono essere iniziati **dall'1.1.2017**.

### **6) Sistemazione di giardini e terrazzi - Nuova detrazione IRPEF (c.d. "bonus verde")**

È possibile beneficiare della detrazione IRPEF, nella misura del 36%, per le spese sostenute nell'anno 2018 relative agli interventi (anche se eseguiti sulle parti comuni condominiali di cui agli artt. 1117 e 1117-bis c.c.) riguardanti:

- la "sistemazione a verde" di aree scoperte private di edifici esistenti, unità immobiliari, pertinenze o recinzioni, impianti di irrigazione e realizzazione pozzi;
- la realizzazione di coperture a verde e di giardini pensili.

Tra le spese agevolabili sono comprese quelle di progettazione e manutenzione connesse all'esecuzione degli interventi sopra elencati.

#### **Tipologie di immobili agevolati**

Sono agevolati gli interventi di "sistemazione a verde" qualora siano effettuati:

- su unità immobiliari ad uso abitativo;
- sulle parti comuni esterne degli edifici condominiali di cui agli artt. 1117 e 1117-bis c.c.

#### **Limite di spesa e ripartizione della detrazione**

La nuova detrazione è fruibile fino ad un ammontare complessivo delle spese non superiore a **5.000,00** euro per unità immobiliare; deve essere ripartita in 10 quote annuali di pari importo nell'anno di sostenimento delle spese e in quelli successivi.

### **Nuove detrazioni Irpef:**

**Alimenti a fini medici speciali** (art. 5-quinquies): limitatamente ai periodi d'imposta in corso al 31.12.2017 e al 31.12.2018, è ammessa la detrazione fiscale del 19% per le spese sanitarie con riferimento alle spese sostenute per l'acquisto di alimenti a fini medici speciali, inseriti nella sezione A1 del Registro nazionale ex art. 7, D.M. Sanità 8.6.2001 con esclusione di quelli per lattanti (modifica dell'art. 15, co. 1. lett. c), D.P.R. 917/1986).

**Contributi associativi versati alle società di mutuo soccorso** (art. 5-quater): è ammessa la detrazione fiscale del 19% dei contributi associativi per un importo non superiore a € 1.300 versati dai soci alle società di mutuo soccorso per assicurare agli stessi soci un sussidio nei casi di malattia, vecchiaia, o, in caso di decesso, un aiuto alle famiglie (modifica dell'art. 83, co. 5, D.L. 117/2017).

**Canoni di affitto di studenti universitari fuori sede:** in merito alla detrazione Irpef dei canoni di affitto per studenti universitari fuori sede, viene eliminato il riferimento alla Provincia diversa, ne consegue che la detrazione spetta nei casi in cui il contratto riguardi anche uno studente universitario fuori sede nella stessa Provincia purché distante dalla famiglia almeno 100 Km o 50 Km se residenti in zone montane o disagiate. Tale disposizione si applica limitatamente ai periodi d'imposta in corso al 31.12.2017 e al 31.12.2018 (modifica dell'art. 15, co. 1, lett. i-sexies, D.P.R. 917/1986).

**5 per mille:** dal 2018, per ogni esercizio finanziario, con riferimento alle dichiarazioni dei redditi relative al periodo d'imposta precedente, una quota pari al 5 per mille dell'Irpef può essere destinata a sostegno degli enti gestori delle aree protette (nuovo art. [16, co. 1-bis, L. 394/1991](#)).

### **Nuovo calendario fiscale dal 2018:**

Vengono introdotte alcune novità in materia di **scadenze fiscali**, con particolare riferimento ai modelli 770, alle Certificazioni Uniche non rilevanti ai fini della dichiarazione precompilata, ai modelli 730 e ai modelli REDDITI e IRAP.

<b>770 CU (NO PRECOMPILATA)</b>	<b>31.10.2018</b>
<b>SPESOMETRO (I SEM/II TRIM)</b>	<b>01.10.2018</b>
<b>REDDITI E IRAP</b>	<b>31.10.2018</b>
<b>730</b>	<b>29.06.18</b> (DICHIARAZIONI PRESENTATE DAL CONTRIBUENTE ENTRO IL 22.06) <b>07.07.18</b> (DICHIARAZIONI PRESENTATE DAL CONTRIBUENTE ENTRO IL 30.06) <b>23.07.18</b> (DICHIARAZIONI PRESENTATE DAL CONTRIBUENTE ENTRO IL 23.07)

### **Proroga della Cedolare secca al 10% per i contratti di locazione a canone concordato**

Viene estesa agli **anni 2018 e 2019** l'applicabilità dell'aliquota della cedolare secca del 10% per i contratti di locazione a canone concordato.

## **Nuova tassazione al 26% per dividendi e capital gain da partecipazioni "qualificate"**

Viene riformato il regime fiscale dei redditi di capitale e dei redditi diversi di natura finanziaria, prevedendo anche per le componenti che derivano dal possesso, o dal realizzo, di partecipazioni qualificate l'esclusione dal reddito complessivo e la tassazione nella misura del 26%.

Di fatto, viene esteso alle partecipazioni qualificate il regime proprio delle partecipazioni non qualificate.

### **Dividendi**

A seguito delle modifiche apportate all'art. 47 co. 1 del TUIR e all'art. 27 co. 1 del DPR 600/73, anche i dividendi derivanti dal possesso di **partecipazioni qualificate** percepiti da persone fisiche non imprenditori, in precedenza assoggettati **alle aliquote marginali IRPEF nel limite del 40%, del 49,72% o del 58,14% del relativo ammontare, vengono tassati con una ritenuta a titolo d'imposta del 26%**. Ipotizzando, quindi, un utile di 10.000,00 euro, percepito da una persona fisica titolare della quota del 30% in una srl e formatosi negli anni dal 2010 al 2015:

- senza la novità in commento, la base imponibile sarebbe stata pari a 4.972,00 euro e, ipotizzando la tassazione della persona con l'aliquota marginale IRPEF del 43%, l'imposta sarebbe stata pari a 2.137,96 euro (importo a cui vanno aggiunte le addizionali locali);
- a seguito della riforma, invece, il socio subisce una ritenuta a titolo d'imposta di 2.600,00 euro.

Rimane, invece, invariato il regime fiscale dei dividendi percepiti:

- dagli imprenditori individuali e dalle società di persone;
- dalle società di capitali;
- dagli enti non commerciali.

### **Plusvalenze**

Anche per le plusvalenze derivanti dalla cessione di partecipazioni qualificate realizzate dai soggetti non imprenditori è stata prevista, con un'apposita modifica all'art. 5 del DLgs. 461/97, **l'imposizione sostitutiva del 26%**, in luogo della tassazione con le aliquote progressive IRPEF su una parte della plusvalenza realizzata (49,72% per le plusvalenze realizzate sino al 31.12.2017; 58,14% per le plusvalenze realizzate dall'1.1.2018).

Analoghe modifiche sono state previste per i redditi realizzati nell'ambito dei regimi del risparmio amministrato e del risparmio gestito (artt. 6 e 7 del DLgs. 461/97).

Viene, inoltre, ammessa la compensazione tra plusvalenze "qualificate" e minusvalenze "non qualificate" (e viceversa), in precedenza esclusa.

Ipotizzando, quindi, una plusvalenza di 100.000,00 euro realizzata nel 2018 da una persona fisica titolare della quota del 28,5% in una srl:

- senza la novità in commento, la base imponibile sarebbe stata pari a 58.140,00 euro e, ipotizzando la tassazione della persona con l'aliquota marginale IRPEF del 43%, l'imposta sarebbe stata pari a 25.000,00 euro (importo a cui vanno aggiunte le addizionali locali);
- a seguito della riforma, invece, il socio è tenuto ad assolvere sulla plusvalenza l'imposta sostitutiva del 26%.

Rimane invariato il regime fiscale delle plusvalenze su partecipazioni realizzate:

- dagli imprenditori individuali e dalle società di persone commerciali;
- dalle società di capitali.

### **Decorrenze e regimi transitori**

Le nuove regole di tassazione dei dividendi trovano applicazione per i redditi percepiti dall'1.1.2018. È, però, prevista un'apposita disciplina transitoria in base alla quale, per le **distribuzioni deliberate tra l'1.1.2018 e il 31.12.2022 relative ad utili prodotti sino all'esercizio in corso al 31.12.2017, la tassazione avviene secondo le regole previgenti (quindi, con le aliquote progressive IRPEF su una base imponibile del 40%, 49,72% o 58,14%)**. Riprendendo l'esempio precedente, quindi, se la deliberazione dell'utile di 10.000,00 euro avviene nel 2018, si applicano comunque le previgenti regole (tassazione con le aliquote

IRPEF progressive su una base imponibile limitata); le nuove regole troveranno invece applicazione:

- se lo stesso utile, pur formatosi nelle annualità dal 2010 al 2015, viene distribuito dopo il 2022 (con delibera anch'essa avvenuta dopo il 2022);
- se l'utile, pur con una distribuzione deliberata nel quinquennio transitorio 2018-2022, si è formato dal 2018 in avanti.

Le modifiche al regime delle plusvalenze "qualificate" trovano, invece, applicazione ai redditi diversi realizzati **dall'1.1.2019**. Quindi:

- le plusvalenze realizzate nel 2018 restano assoggettate al previgente regime (anche se il corrispettivo viene incassato, in tutto o in parte, dopo il 2018);
- le plusvalenze realizzate dal 2019 in poi sconteranno l'imposizione sostitutiva del 26%.

## NUOVO REGIME TASSAZIONE DIVIDENDI

PARTECIPAZIONI QUALIFICATE		PARTECIPAZIONI NON QUALIFICATE	
<b>ESERCIZIO FORMAZIONE UTILE</b>	<b>% IMPONIBILITÀ</b>	<b>DATA INCASSO</b>	<b>% RITENUTA</b>
FINO 2007	40%	ENTRO 30/06/2014	20%
2008-2016	49,72%	DA 01/07/2014	26%
DA 2017	58,14%		
<b>UTILI PERCEPITI DA 2018</b>	<b>SOSTITUTIVA 26%</b>		

### Busta paga: da luglio 2018 il pagamento va tracciato

Dopo anni di battaglie, il Governo introduce finalmente una norma che tutela il lavoratore contro gli abusi di quei datori di lavoro che fanno firmare buste paga non corrispondenti alla realtà, ossia di importo superiore rispetto alla retribuzione nei fatti liquidata.

**Stop ai contanti** – La novità, che investe i datori di lavoro da luglio 2018 (ossia sei mesi dopo l'entrata in vigore della Legge di Bilancio 2018), **stabilisce l'impossibilità di poter retribuire il lavoratore in contanti**. Inoltre, altro aspetto estremamente importante è che la firma sulla busta paga **non costituirà prova dell'avvenuto pagamento**.

I soggetti interessati dalla novità sono i **datori di lavoro privati** che hanno alle proprie dipendenze un lavoratore con rapporto di lavoro di tipo subordinato (di qualsiasi natura), nonché il committente con riferimento ai rapporti instaurati con l'istituto della co.co.co.

Restano, pertanto, salvi dalla disposizione esclusivamente i datori di lavoro di colf e badanti e le P.A.

Detto ciò, il lavoratore potrà percepire la retribuzione con l'accredito unicamente secondo le seguenti modalità:

- bonifico sul conto identificato dal codice IBAN indicato dal lavoratore;
- pagamento in contanti presso lo sportello bancario o postale indicato dal datore di lavoro;
- emissione di assegno consegnato direttamente al lavoratore o, in caso di suo comprovato impedimento, a un suo delegato. Da notare che l'impedimento s'intende comprovato quando il delegato a ricevere il pagamento è il coniuge, il convivente o un familiare, purché di età non inferiore a sedici anni.

L'obiettivo – come detto - è contrastare la pratica di corrispondere, spesso sotto ricatto di licenziamento, un importo più basso rispetto a quello indicato sul cedolino, in modo tale da apparire regolare agli occhi dello Stato e, nello stesso tempo, risparmiare sulle spese di personale. Peraltro questa pratica consente all'azienda di scaricare costi del personale che non ha mai avuto e, sotto un profilo fiscale, accumulare utili extra bilancio. Per chi non si adegnerà alle nuove regole ci saranno pesanti sanzioni, che vanno da 1.000 a 5.000 euro.

### **Nuova soglia per la mediazione tributaria da 20.000 a 50.000€ per gli atti notificati dall'01.01.2018**

In virtù dell'estensione dell'ambito di applicazione del reclamo/mediazione alle controversie di valore non superiore a **50.000 euro** (in luogo dei precedenti 20.000), entra in vigore dal 1° gennaio di quest'anno la nuova predetta soglia per **gli atti notificati a partire da quella data** (che si intende 2 gennaio visto che il 1° è festivo).

### **Equo-compenso per i liberi professionisti**

**Equo compenso degli avvocati e clausole vessatorie:** viene prevista una regolamentazione finalizzata a garantire agli avvocati un **equo compenso** nei rapporti professionali regolati da convenzioni con banche/assicurazioni e imprese diverse dalle micro, piccole e medie imprese. Il compenso risulta equo quando risulta **proporzionato a quantità e qualità** del lavoro prestato oltre a **contenuto e caratteristiche** della prestazione legale tenuto conto dei parametri stabiliti con apposito regolamento.

La norma sull'equo compenso è **estesa anche** a tutti i rapporti di lavoro autonomo che interessano i **professionisti, iscritti o meno a Ordini e Collegi**, i cui parametri sono definiti dai DD.MM. ex art. [9, D.L. 1/2012](#), conv. con modif. dalla L. 27/2012.

Inoltre, si considerano **vessatorie** le **clausole** contenute

nelle suddette convenzioni che determinano, anche in ragione della non equità del compenso pattuito, un **significativo squilibrio contrattuale** a carico dell'avvocato (nuovo art. 13-bis, L. 247/2012).

### **Modifiche alla disciplina dell'imposta di registro**

Vengono modificati gli artt. 20 e 53-*bis* del DPR 131/86, allo scopo di evitare l'utilizzo in funzione antielusiva dell'art. 20 del DPR 131/86 e di chiarire espressamente l'applicabilità dell'art. 10-*bis* della L. 212/2000 (norma antiabuso generale) anche nell'ambito dell'imposta di registro.

In particolare:

- l'art. 20 del DPR 131/86, come risultante dopo le modifiche della legge di bilancio 2018, precisa che l'atto portato alla registrazione deve essere interpretato (e quindi, tassato, ai fini dell'imposta di registro) sulla base dei soli elementi desumibili dall'atto medesimo, senza tenere conto di atti collegati o elementi extra-testuali;
- viene integrato l'art. 53-*bis* del DPR 131/86 inserendo il rinvio all'art. 10-*bis* della L. 212/2000.

In applicazione delle nuove norme, non sarà più possibile, ad esempio, per l'Agenzia delle Entrate né per la giurisprudenza, riqualificare gli atti di conferimento di immobili o di aziende, seguiti da cessione di quote, in atti di cessione di azienda o di immobili, se non facendo applicazione della disciplina dell'abuso del diritto di cui all'art. 10-bis della L. 212/2000.

#### **Decorrenza**

Sussistono, tuttavia, dubbi in merito alla portata retroattiva delle suddette novità, dal momento che le modifiche normative non sono state qualificate espressamente come norme interpretative.

## Tasso di interesse legale: sale allo 0,3% dal 2018

Il tasso di interesse legale annuo per il 2018 è triplicato rispetto a quello del 2017. In particolare, si passa, dallo 0,1% allo 0,3% dal 1° gennaio 2018.

**Gli effetti sul ravvedimento** - Un primo effetto dell'aumento allo 0,3% è possibile individuarlo nel calcolo degli interessi dovuti nell'ipotesi di ravvedimento operoso.

**Altre implicazioni fiscali** - La modifica del tasso di interesse ha il conseguente effetto anche per il calcolo del valore dei diritti di usufrutto a vita e delle rendite o pensioni vitalizie, ai fini delle imposte di registro e sulle successioni e donazioni. Infatti, i coefficienti per il calcolo dei predetti valori sono annualmente adeguati (con Decreto MEF) al nuovo tasso annuo legale in vigore (a tal proposito si ricorda che i coefficienti variano in base all'età del beneficiario dell'usufrutto, rendita o pensione). Si consideri, infine, che il nuovo tasso in vigore da quest'anno avrà i suoi effetti anche per altri rapporti economici, quali ad esempio:

- interessi maturati sul deposito cauzionale nell'ambito della locazione immobiliare;
- gli interessi che maturano sui conti correnti bancari/postali;
- compenso del mandatario;
- interessi dovuti sul mutuo;
- ecc.

## Nuova nozione di stabile organizzazione

### Nuova nozione di stabile organizzazione

Viene ridisciplinata la nozione di stabile organizzazione (S.O.) di cui all'art. 162 del TUIR.

#### **Nuova ipotesi di S.O. nel settore digitale**

Al co. 2 dell'art. 162 del TUIR viene inserita la lett. f-bis), al fine di ricomprendere tra le fattispecie suscettibili di configurare S.O. *“una significativa e continuativa presenza economica nel territorio dello Stato costruita in modo tale da non fare risultare una sua consistenza fisica nel territorio dello stesso”*.

Contestualmente, è abrogato il co. 5 dell'art. 162 del TUIR, il quale escludeva la configurabilità di una S.O. nel caso di disponibilità a qualsiasi titolo di *“elaboratori elettronici e relativi impianti ausiliari che consentano la raccolta e la trasmissione di dati ed informazioni finalizzati alla vendita di beni e servizi”*.

L'intervento normativo è volto a superare il concetto di S.O. basato sul radicamento territoriale inteso in senso tradizionale (materiale o personale) e dare, invece, rilievo al luogo in cui si svolgono le attività e si produce la ricchezza (sostanza economica).

#### **Attività aventi carattere preparatorio o ausiliario**

La sussistenza di una S.O. è esclusa a condizione che le attività “singole” elencate nelle lettere da a) ad e) di cui al co. 4 (come riformulate), o l'attività complessiva risultante dalla combinazione di tali attività, siano di carattere preparatorio o ausiliario (art. 162 co. 4-bis del TUIR).

#### **Anti-fragmentation rule**

Viene introdotta la c.d. *“anti-fragmentation rule”*, quale norma volta ad evitare che l'attività sia frazionata tra più imprese collegate, al solo fine di non incorrere in una delle ipotesi che, considerando l'attività in modo unitario, configurerebbero una S.O. (art. 162 co. 5 del TUIR).

#### **Agente dipendente**

Configura una S.O. un soggetto che (art. 162 co. 6 del TUIR):

- agisce nel territorio dello Stato per conto di un'impresa non residente;
- abitualmente conclude contratti, o opera ai fini della conclusione di contratti senza modifiche sostanziali da parte dell'impresa.

Inoltre, ai fini della qualifica di “agente dipendente” idoneo a configurare S.O., deve trattarsi di contratti:

- conclusi in nome dell’impresa;
- oppure relativi al trasferimento della proprietà, o alla concessione del diritto di utilizzo, di beni dell’impresa o che l’impresa ha il diritto di utilizzare;
- oppure relativi alla fornitura di servizi da parte dell’impresa.

L’agente dipendente non configura S.O. se l’attività svolta è limitata allo svolgimento delle attività elencate nella c.d. “*negative list*” di cui al co. 4 e aventi carattere preparatorio o ausiliario.

#### **Agente indipendente**

È agente indipendente, quale ipotesi idonea ad escludere la sussistenza di una S.O., un soggetto che (art. 162 co. 7 del TUIR):

- svolge la propria attività in qualità di agente indipendente e
- agisce per l’impresa nell’ambito della propria attività ordinaria.

Non è agente indipendente il soggetto che opera esclusivamente o quasi esclusivamente per conto di una o più imprese alle quali è “strettamente correlato” (secondo la definizione recata dall’art. 162 co. 7-*bis* del TUIR). Quindi, l’agente monomandatario controllato dall’impresa estera si presume una sua S.O.

#### **Decorrenza**

In mancanza di una specifica norma di decorrenza, le suddette modifiche dovrebbero applicarsi, per i soggetti con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare, dal 2018.

## **IL NUOVO “MINI-SCUDO FISCALE” PER I SOGGETTI TRANSFRONTALIERI**

#### **Emersione di redditi prodotti all'estero - Mini scudo fiscale:**

le attività depositate e le somme detenute su c/c e libretti di risparmio all'estero al **5.12.2017**, in violazione degli obblighi di monitoraggio fiscale, da **soggetti residenti in Italia o dai loro eredi, prima residenti all'estero, iscritti all'Aire o che hanno lavorato in zone di frontiera (cd. frontalieri)**, derivanti da redditi di lavoro dipendente o autonomo prodotti all'estero, possono essere regolarizzate con il versamento (a titolo di imposte, sanzioni e interessi) **del 3% del valore delle attività e della giacenza al 31.12.2016**.

Tale possibilità è applicabile anche alle somme e attività derivanti dalla vendita di immobili detenuti nello Stato estero di prestazione dell'attività lavorativa.

L'istanza di regolarizzazione va inviata entro il **31.7.2018** e il contribuente può provvedere spontaneamente al versamento in unica soluzione dell'importo dovuto entro il 30.9.2018 o ripartirlo in tre rate mensili consecutive (il pagamento della prima rata deve avvenire entro il 30.9.2018).

## **LE NOVITA' PER LE SOCIETA' SPORTIVE**

Si ricorda che, sotto il profilo del lucro “soggettivo”, le società ed associazioni sportive dilettantistiche possono assumere una delle seguenti forme (art.90, comma 17 L.289/2002):

- associazione sportiva (**ASD**) priva di personalità giuridica disciplinata dagli articoli 36 e seguenti del codice civile;
- associazione sportiva (**ASD**) con personalità giuridica di diritto privato ai sensi del regolamento di cui al D.P.R. 361/2000;
- società sportiva di capitali o cooperativa (**SSD**) costituita secondo le disposizioni vigenti ad eccezione di quelle che prevedono le finalità di lucro

Con la nuova riforma, vengono istituite, a decorrere dall'1.1.2018, le nuove **società sportive dilettantistiche lucrative (SSDL)**.

### **Forma giuridica**

Le SSDL devono essere costituite in una delle forme societarie di cui al Titolo V del Libro V del codice civile, ossia società semplici, in nome collettivo, in accomandita semplice, per azioni, in accomandita per azioni e a responsabilità limitata. Sebbene la norma richiami letteralmente le tipologie societarie sopra indicate, sarebbero adatte alla costituzione in SSDL solo le società di capitali, con esclusione delle società di persone.

### **Previsioni statutarie obbligatorie**

Al fine di garantire lo svolgimento effettivo dell'attività sportiva dilettantistica, sono individuate alcune previsioni che, a pena di nullità, devono essere contemplate negli statuti delle nuove SSDL. In particolare:

- la denominazione o ragione sociale deve contenere la dicitura "società sportiva dilettantistica lucrative";
- nell'oggetto o scopo sociale deve essere previsto lo svolgimento e l'organizzazione di attività sportive dilettantistiche;
- gli amministratori non possono ricoprire la medesima carica in altre società o associazioni sportive dilettantistiche affiliate alla medesima federazione sportiva o disciplina associata ovvero riconosciute da un ente di promozione sportiva nell'ambito della stessa disciplina;
- nelle strutture sportive, in occasione dell'apertura al pubblico dietro pagamento di corrispettivi a qualsiasi titolo, deve essere presente un "direttore tecnico" in possesso di determinati titoli di studio.

### **Riduzione dell'aliquota IRES**

Le SSDL possono beneficiare della riduzione alla metà dell'aliquota IRES (dal 24% al 12%). L'agevolazione è subordinata, cumulativamente:

- al riconoscimento della società da parte del CONI;
- al rispetto delle condizioni e dei limiti del regolamento UE 18.12.2013 n. 1407 relativo agli aiuti "de minimis".

### **Aliquota IVA per i servizi sportivi**

Sono assoggettati all'aliquota IVA del 10% i servizi di carattere sportivo resi dalle SSDL riconosciute dal CONI nei confronti di chi pratica l'attività sportiva a titolo occasionale o continuativo in impianti gestiti da tali società.

### **Trattamento fiscale dei compensi corrisposti per le collaborazioni**

Viene definito il trattamento ai fini reddituali dei compensi corrisposti per le collaborazioni instaurate con associazioni sportive dilettantistiche (ADS), società sportive dilettantistiche senza fine di lucro (SSD) e SSDL. In particolare:

- per i contratti di co.co.co. stipulati da ASD e SSD riconosciute dal CONI, i compensi rappresentano per i percettori **redditi diversi** ai sensi dell'art. 67 co. 1 lett. m) del TUIR;
- per i **contratti di co.co.co. stipulati da SSDL** riconosciute dal CONI, i compensi rappresentano per i percettori **redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente** ai sensi dell'art. 50 del TUIR.

La legge di Bilancio, intervenendo sull'art.69, comma 2 del Tuir ha stabilito che:

- le indennità, i rimborsi forfettari, i premi ed i compensi di cui alla lett. M) del comma 1 dell'articolo 67 del Tuir non concorrono a formare il reddito per un importo non superiore complessivamente nel periodo di imposta a **10.000 euro** (il limite precedente era di 7.500 euro);
- non concorrono, altresì, a formare il reddito i rimborsi di spese documentate relative al vitto, all'alloggio, al viaggio ed al trasporto sostenute in occasione di prestazioni effettuate fuori dal territorio comunale.

Pertanto, viene innalzato **da 7.500 euro a 10.000 euro** l'ammontare che non concorre a formare il reddito imponibile ai fini irpef delle indennità, dei rimborsi forfettari, dei premi e dei compensi erogati ai "direttori artistici" ed ai "collaboratori tecnici" per prestazioni di natura non professionale nonché dei compensi erogati nell'esercizio diretto di attività sportive dilettantistiche.

### **Sport Bonus**

Viene introdotto un contributo, sotto forma di credito di imposta, riconosciuto a tutte le imprese, nei limiti del 3 per mille dei ricavi annui, ed è pari al 50% delle erogazioni liberali in denaro fino a 40.000 euro, effettuate nel corso dell'anno 2018 per interventi di restauro o di ristrutturazione di impianti sportivi pubblici.

### **Registro dei procuratori sportivi**

Al fine di regolarizzare l'esercizio della professione di procuratore sportivo, è istituito presso il CONI il "Registro nazionale degli agenti sportivi" riservato ai cittadini italiani o di altro Stato dell'Unione europea che, in forza di un incarico redatto in forma scritta, mettono in relazione due o più soggetti operanti nell'ambito di una disciplina sportiva riconosciuta dal CONI ai fini della conclusione di un contratto di prestazione sportiva di natura professionistica, del trasferimento di tale prestazione o del tesseramento presso una federazione sportiva professionistica.

L'iscrizione a detto registro:

- è condizionata al superamento di una prova abilitativa diretta ad accertare l'idoneità all'esercizio della professione;
- presuppone il pagamento di un'imposta di bollo annuale di 250,00 euro.

Gli sportivi professionisti e le società affiliate ad una federazione sportiva professionistica non possono affidarsi per le intermediazioni a soggetti non iscritti al Registro, pena la nullità dei contratti.

## **LE NOVITA' NEL SETTORE LAVORO**

### **Incentivi per le assunzioni dei giovani.**

La legge prevede che ai datori di lavoro privati che, **a decorrere dal 1° gennaio 2018, assumono lavoratori con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato a tutele crescenti**, di cui al decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 23, e' riconosciuto, per un periodo massimo di trentasei mesi, **l'esonero dal versamento del 50 per cento** dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'INAIL, nel limite massimo di importo pari a 3.000 euro su base annua, riparametrato e applicato su base mensile.

L'esonero spetta con riferimento ai soggetti che, alla data dell'assunzione, **non abbiano compiuto 30 anni (35 per le assunzioni entro il 31.12.2018)** e non siano stati occupati a tempo indeterminato con il medesimo o con altro datore di lavoro, fatto salvo quanto previsto dal comma 103.

### **CONDIZIONI**

L'esonero contributivo spetta ai datori di lavoro che, nei sei mesi precedenti l'assunzione, **non abbiano proceduto a licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo** ovvero a licenziamenti collettivi, ai sensi della legge 23 luglio 1991, n. 223, nella medesima unità produttiva.

Il licenziamento per giustificato motivo oggettivo del lavoratore assunto o di un lavoratore impiegato nella medesima unità produttiva e inquadrato con la medesima qualifica del lavoratore assunto con l'esonero contributivo, **effettuato nei sei mesi successivi alla predetta assunzione, comporta la revoca dell'esonero** e il recupero del beneficio già fruito.

L'esonero si applica, per un periodo massimo di dodici mesi, fermo restando il limite massimo di importo pari a 3.000 euro su base annua, **anche nei casi di prosecuzione, successiva al 31 dicembre 2017, di un**

**contratto di apprendistato in rapporto a tempo indeterminato** a condizione che il lavoratore non abbia compiuto il trentesimo anno di età alla data della prosecuzione.

L'esonero contributivo si applica anche nei casi di conversione, successiva alla data di entrata in vigore della presente legge, di un **contratto a tempo determinato in contratto a tempo indeterminato**, fermo restando il possesso del requisito anagrafico alla data della conversione.

#### CASI DI ESONERO TOTALE

L'esonero è elevato alla **misura del 100% (esonero totale)** dal versamento dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'INAIL, fermi restando il limite massimo di importo pari a 3.000 euro su base annua e il previsto requisito anagrafico, **ai datori di lavoro privati che assumono, con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato a tutele crescenti**, di cui al decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 23, **entro sei mesi dall'acquisizione del titolo di studio**:

- a) studenti che hanno svolto presso il medesimo datore **attività di alternanza scuola-lavoro** pari almeno al 30 per cento delle ore di alternanza;
- b) studenti che hanno svolto, presso il medesimo datore di lavoro, **periodi di apprendistato per la qualifica e il diploma** professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore, il certificato di specializzazione tecnica superiore o periodi di apprendistato in alta formazione.

#### COOPERATIVE SOCIALI

Ulteriori benefici sono previsti per le cooperative sociali, che assumeranno a tempo indeterminato, **dal 1° gennaio 2018 e non oltre il 31 dicembre 2018, stranieri a cui sia stata riconosciuta protezione internazionale** a partire dal 1° gennaio 2016, sotto forma di contributi per la riduzione o lo sgravio delle aliquote per l'assicurazione obbligatoria previdenziale e assistenziale dei lavoratori assunti.

#### ESCLUSIONI

L'esonero contributivo **non si applica ai rapporti di lavoro domestico e ai rapporti di apprendistato**. Esso non è cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente, limitatamente al periodo di applicazione degli stessi.

*Per maggiori informazioni in tema lavoro si consiglia di prendere contatto col proprio consulente del lavoro.*